



Designazione di norme tecniche per gli impianti di radiocomunicazione conformemente all'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

1. Situazione iniziale

- 1.1. In virtù dell'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 1997¹ sulle telecomunicazioni (LTC), d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è autorizzato a designare le norme tecniche idonee a concretizzare i requisiti essenziali per gli impianti di radiocomunicazione. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. Con l'applicazione delle norme designate si presume che siano soddisfatti i requisiti essenziali.
- 1.2. Le norme tecniche armonizzate designate dalla Commissione europea nell'ambito della concretizzazione della direttiva 2014/53/UE² sono elencate nella sua decisione di esecuzione (UE) 2022/2191³. La Commissione ha aggiornato questa comunicazione con la decisione di esecuzione (UE) 2023/2392⁴ e (UE) 2023/2669⁵.

2. Designazione

- 2.1. D'intesa con la SECO, l'UFCOM designa:
 - a. le norme tecniche elencate nelle pubblicazioni dell'UE di cui al punto 1.2;
 - b. le seguenti norme tecniche, elaborate dallo stesso Ufficio:

¹ RS 784.10

² Direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.5.2014, p. 62.

³ GU L 289 del 10.11.2022, p. 7

⁴ Decisione d'esecuzione (UE) 2023/2392 della Commissione del 3 ottobre 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di ricerca dei travolti in valanga, stazioni e sistemi satellitari di terra, stazioni di terra per satellite mobile a terra, stazioni di terra per satellite mobile marittimo, apparecchiature di reti cellulari IMT, sistemi radio fissi, trasmettitori per la televisione digitale terrestre, sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili, apparecchiature radio multi Gbit/s, ricevitori di radiodiffusione sonora, driver per sistemi di amplificazione a induzione magnetica, radar primari di sorveglianza e apparecchiature radio TETRA, GU L 2023/2392 del 4.10.2023.

⁵ Decisione d'esecuzione (UE) 2023/2669 della Commissione 27 novembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per i dispositivi di comunicazione senza fili utilizzati in prossimità dell'orecchio o in stretta vicinanza del corpo umano, GU L 1.12.2023.

<i>Riferimento del documento</i>	<i>Riferimento del documento sostituito</i>	Requisito essenziale OIT
Titolo del documento	Limite di validità del documento sostituito	
<i>NT-3002 V1.3.0</i> Norma tecnica relativa a ripetitori PMR destinati ad essere esercitati nei tunnel, nelle gallerie coperte, nelle case e nei garage sotterranei	<i>v1.2.0</i> 12.06.2017	art. 7 cpv. 2
<i>NT-3003 V1.1.0</i> Norma tecnica relativa a ripetitori DAB band III a bassa potenza destinati ad essere esercitati nelle case	<i>v1.0.0</i> 12.06.2017	art. 7 cpv. 2
<i>NT-3004 V1.1</i> Norma tecnica relativa ai radar destinati al monitoraggio dei movimenti di terreno e di detriti, al rilevamento di valanghe e ad applicazioni di sicurezza analoghe, come pure al rilevamento radar degli uccelli migratori	<i>v1.0</i> 12.06.2017	art. 7 cpv. 2

- 2.2. La designazione di norme tecniche non ne contempla le prefazioni e gli allegati nazionali o elementi affini.

3. Sostituzione della designazione precedente

La presente designazione sostituisce la designazione del 7 novembre 2023⁶.

4. Consultazione e ottenimento

Le norme designate possono essere consultate od ottenute come segue:

- consultazione gratuita od ottenimento a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, Casella postale, 8404 Winterthur, www.snv.ch;
- ottenimento a pagamento presso l'asut, Klösterlistutz 8, 3013 Berna, www.asut.ch.

⁶ FF 2023 2492

5. Conformità dei requisiti essenziali

Dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/2191, delle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2392 e (UE) 2023/2669 come pure dalla seguente tavola di concordanza si evince a quali requisiti essenziali dell'OIT è idonea una norma tecnica:

Requisito essenziale OIT	Requisito essenziale direttiva 2014/53/UE
art. 7 cpv. 1 lett. b	art. 3.1.b
art. 7 cpv. 2	art. 3.2
art. 7 cpv. 3 lett. a	art. 3.3.a
art. 7 cpv. 3 lett. b	art. 3.3.b
art. 7 cpv. 3 lett. c	art. 3.3.c
art. 7 cpv. 3 lett. d	art. 3.3.d
art. 7 cpv. 3 lett. e	art. 3.3.e
art. 7 cpv. 3 lett. f	art. 3.3.f
art. 7 cpv. 3 lett. g	art. 3.3.g
art. 7 cpv. 3 lett. h	art. 3.3.h
art. 7 cpv. 3 lett. i	art. 3.3.i

22 dicembre 2023

Ufficio federale delle comunicazioni:
Bernard Maissen

